

Allegato "A" al verbale di assemblea del 19/10/2023

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE**

GEA

Art. 1 – Nello spirito della Costituzione Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore", è costituita un'associazione culturale formativa, terapeutica, educativa, di consulenza e supervisione denominata **GEA** che sarà integrata con "GEA ENTE DEL TERZO SETTORE" o in breve "GEA ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

Art. 2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 4. In relazione e limitatamente ai propri fini statutari può aderire ad altri enti od organizzazioni, può acquistare mobili ed immobili, assumere mutui, concedere ipoteca, e compiere ogni altra operazione secondaria e strumentale rispetto all'attività di interesse generale come previsto dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i Membri di Organi sociali devono essere soci.

Art. 3 - L'associazione ha sede a Schio, in Via Vicolo Adda, 19, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero. La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 4 L'associazione ha per scopo lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

con l'obiettivo di approfondire la conoscenza, la formazione e l'applicazione delle prestazioni psicologiche ed educative, di consulenza e supervisione, anche attraverso gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), meglio conosciuti come Pet Therapy, attuandone le applicazioni in campo educativo, rieducativo e terapeutico,

nonché di promuovere attività culturali, educative, formative, sportive, ricreative, di animazione e di educazione/istruzione cinofila atte a contribuire al benessere psicofisico ed alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'ambiente circostante.

In conseguenza l'Associazione:

Organizza e promuove corsi di formazione e di informazione per i soci che intendono conoscere, divulgare ed educarsi alle tecniche psicocorporee, psicomotorie, psicopedagogiche, psicologiche, degli IAA e avvicinarsi al mondo degli animali, compresa l'educazione/istruzione cinofila;

Svolge studi e ricerche nel campo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), in riferimento ai campi terapeutici (TAA) educativi (EAA), ludico-ricreativo (AAA), rieducativi, con l'impegno di diffondere materiali di documentazione;

Svolge opera di sensibilizzazione e divulgazione degli IAA mediante l'organizzazione di convegni, seminari e dibattiti;

Organizza attività e corsi negli ambiti sopra citati, inoltre, corsi di psicomotricità, di educazione e rieducazione al movimento, di alimentazione, di musicoterapia, di discipline somatiche e di integrazione psicofisica, di tecniche di rilassamento, quali il training autogeno;

Organizza percorsi e progetti terapeutici ed educativi di presa in carico delle persone (pazienti, clienti, utenti) attraverso attività di recupero delle capacità personali e di supporto motorio, psicomotorio, psicologico, educativo, psicoeducativo, rieducativo e psicoterapeutico, utilizzando anche gli IAA, per persone anche in situazione di disagio;

Favorisce la promozione della centralità dell'essere umano anche attraverso attività meditative;

Allestisce spazi di espressività psicocorporea, anche attraverso strumenti audio, video e multimediali;

Fornisce servizi di intrattenimento in spazi pubblici e privati mediante attività ludiche, ricreative e di animazione;

Crea attività di scambio culturale con altre associazioni, cooperative, amministrazioni pubbliche e private italiane ed estere;

Attiva progetti di Supervisione per associazioni, cooperative, amministrazioni pubbliche e private italiane ed estere e per chi ne faccia richiesta;

Si propone come sede di tirocinio per le Università, per le strutture pubbliche e private che ne facciano richiesta;

Collabora con gli Enti pubblici e privati per la gestione di Servizi Socio Sanitari, educativi e socialmente utili.

L'Associazione, al fine del raggiungimento degli scopi sopra evidenziati, potrà affidare con opportune convenzioni, lo svolgimento di determinate attività a persone ed enti aventi particolari e specifici requisiti di professionalità. Potrà inoltre partecipare ad iniziative di qualsiasi genere purché coerenti e conformi allo scopo sociale.

Nell'ambito dell'oggetto e per l'ottenimento dello scopo sociale, l'Associazione può realizzare direttamente pubblicazioni, filmati televisivi, produrre manifesti e striscioni, nonché agire attraverso una o più piattaforme digitali, social network compresi.

SOCI

Art. 5 - I soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti Pubblici e Privati che ne facciano richiesta e che si ripromettano di contribuire alla diffusione degli scopi sociali ed alla crescita dell'associazione stessa ed all'osservanza delle norme dettate dallo statuto sociale. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo riportando i propri dati anagrafici. Le persone giuridiche, oltre al modulo, dovranno produrre idoneo documento deliberativo indicante la persona fisica designata a rappresentare l'organismo richiedente l'ammissione a socio. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

All'atto della richiesta, previa verifica da parte di uno o più delegati dal Consiglio Direttivo che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art. 5, una volta effettuato il versamento della quota associativa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare i nuovi ingressi ed annotare il loro nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della

comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci.

Art. 7 – I soci hanno diritto :

- A frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- A discutere ed approvare i rendiconti;
- A discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- A esaminare i libri sociali;
- A discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- Ad eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

Art. 8 – Il socio è tenuto a :

- Rispettare lo Statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- Versare alle scadenze stabilite la quota sociale annua decisa dal Consiglio Direttivo;
- Rimettere le risoluzioni di eventuali controversie interne all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9 – La qualifica di socio si perde per:

- Decesso
- Scioglimento dell'Associazione
- Mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal regolamento;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione;

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto o l'esclusione, per i seguenti motivi:

- 
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
 - provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai suoi locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

In caso di dolo il danno sarà risarcito.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione e non è rivalutabile .

Art. 11 – Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere noto al socio con comunicazione scritta. Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della

comunicazione, ricorso al Presidente che lo porta all'attenzione della prima
Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a
tutti gli effetti.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12 - L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario
all'assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Una proroga
può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, non

oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 13 – Gli organi sociali sono:

l'Assemblea generale dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

l'Organo di Controllo laddove eletto.

Le cariche associative sono gratuite e saranno rimborsate le sole spese
inerenti all'incarico.

ASSEMBLEE

Art. 14 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci che siano
iscritti a Libro degli Associati da almeno tre mesi e abbiano provveduto al
versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Le riunioni
dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio
Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda

convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede operativa almeno quindici giorni prima ovvero mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social network, ecc.).

Art. 15 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 19 e 26, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea avrà luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni delle assemblee straordinarie sono assunte con voto favorevole dei due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.



Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.



Art. 18 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di pertinenza esclusiva di qualche Organo sociale o di qualche Membro di organo sociale) che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria approva:

- le linee generali del programma di attività
- il rendiconto economico e finanziario annuale, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge gli organi direttivi alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, previa determinazione del numero;

- procede eventualmente alla elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

Art. 19 - Le variazioni dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria;

Art. 20 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea da un minimo di tre fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo:

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria che straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:



- convocare l'assemblea
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il rendiconto economico e finanziario e la relazione di missione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a soci, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- proporre all'Assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Presidente/Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 23 - I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):

rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 24 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

contributi degli aderenti;

contributi di privati;

contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio sociale è costituito da:

1) beni immobili e mobili;

2) donazioni, lasciti o successioni.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 - L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della



complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico e come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del terzo Settore, non necessariamente iscritto all'Albo dei Revisori, salvo quanto previsto dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

L'organo resta in carica per tre anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico- finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare – anche in via preventiva e contestuale- sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della legge e dello Statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio,
- verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico – finanziario corrisponde alle risultanze contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;



- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza e alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali,
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.



DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 - L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, solo ad altri enti del terzo settore che perseguono finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italiana Sociale.

SCRITTURE CONTABILI E LIBRI

Art. 28 - L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Art. 29 - L'associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati

- b) il Libro delle Adunanze e delle Delibere delle Assemblee
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo

Il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle Delibere delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni associato, il quale può estrarne copia. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copia di essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

NORME RESIDUALI

Art. 30 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Schio 19/10/2023

I SOCI

MICHELA ROMANO

BORTOLINO CAVEDON



GIORGIO VENTURINI



CRISTINA FRIGO

